



PARERE MOTIVATO
n.15 del 26 Gennaio 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato “Alban Giacomo Spa – comparto 13” nel Comune di Valbrenta (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 gennaio 2021 come da nota di convocazione in data 25 gennaio 2021 prot. n.32896;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 286625, 286940, 288589 del 20.07.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Alban Giacomo Spa – comparto 13" nel Comune di Valbrenta;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 107310 del 3.12.20 acquisito al prot. reg. al n. 516417 del 3.12.20 di ARPAV;
- Parere n. 537587 del 17.12.20 del Genio Civile;
- Parere n. 7425 del 22.12.20 acquisito al prot. reg. al n. 545348 del 22.12.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 142/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

RILEVATO CHE oggetto dell'istanza è il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "Alban", che prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo della ditta Alban Giacomo S.p.A. nel Comune di Valbrenta - frazione di Cismon del Grappa;

PRESO ATTO CHE il Piano Urbanistico Attuativo è caratterizzato dai seguenti parametri dimensionali:

- superficie territoriale: 35.500 mq circa;
- superficie coperta: 16.870 mq;
- altezza interna: 10,00 m;
- superficie opere di urbanizzazione: 4.513 mq;
- viabilità pavimentata (entrate carraie, strada, marciapiedi, piazzale): 10.342 mq circa;
- pavimentazione drenante (parcheggio autoveicoli e vialetti): 1.290 mq circa;
- arginature (mascheramento edificio): 4.308 mq circa.

RILEVATO CHE dall'analisi di coerenza svolta nel RAP sulla strumentazione urbanistica sovraordinata e di settore emerge che tutto l'ambito di trasformazione è classificato, dal PAI Brenta – Bacchiglione, a pericolosità idraulica "P1" e che l'ambito, nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, per gli scenari con tempi di ritorno di 100 anni può essere soggetto a possibili criticità idrauliche con lame d'acqua di altezza anche superiore al metro;



RILEVATO CHE l'analisi svolta nel RAP relativamente alla tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del PATI, evidenzia che il sito è gravato da un vincolo relativo alla rete di elettrodotto che taglia trasversalmente l'area;

VISTA la nota pervenuta al prot. reg. n. 477798 in data 10.11.2020 la quale, in riscontro alla richiesta di integrazioni tecniche (prot. reg. n. 309158 del 04.10.2020), fornisce opportuni studi ed approfondimenti relativamente alla gestione delle acque reflue e meteoriche, alla situazione acustica, al traffico e alle distanze di prima approssimazione dell'elettrodotto;

CONSIDERATO CHE, dall'analisi della documentazione integrativa sopracitata, non sono emersi elementi tali da far presumere che la trasformazione possa generare effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 26.01.2021, dalla quale emerge che il Piano Urbanistico Attuativo non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che, in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e / o compensazione previste dal RAP, negli studi specialistici, e siano ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti / autorità ambientali;

RICONOSCIUTA, per effetto della relazione tecnica VincA n. 142/2020, la non necessità della valutazione di incidenza;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Alban Giacomo Spa – comparto 13" nel Comune di Valbrenta, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che:



1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e / o compensazione previste dal RAP e negli studi specialistici;
2. siano ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti / autorità ambientali;
3. siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*;;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Valbrenta, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine